



Nota in materia di *par condicio* relativa alla campagna per l'elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali nonché dei Consigli circoscrizionali fissata per il 3 e 4 ottobre 2021

Destinatari:
Emittenti radiotelevisive locali
Responsabili Uffici di comunicazione dei Partiti politici

Con decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2021 e con i successivi decreti prefettizi sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali nonché dei Consigli circoscrizionali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

In data 6 agosto 2021 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha pubblicato la delibera n. 265/21/CONS recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021".

Pertanto, a far data dal 19 agosto, entrerà in vigore il regime della *par condicio*.

Con la presente nota si intende brevemente richiamare l'attenzione delle emittenti radiotelevisive locali sugli adempimenti attraverso cui si attua la *par condicio* da parte delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata.

Nei **programmi di informazione** (telegiornali, giornali radio, notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica) le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal citato Codice di autoregolamentazione.

Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come definite all'art. 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

Pur rimanendo salva per le emittenti la libertà di cui sopra, in queste trasmissioni è, **tuttavia, vietato fornire anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto, da limitarsi esclusivamente ai programmi di comunicazione politica ed ai messaggi elettorali autogestiti a pagamento (MAP) o messaggi elettorali autogestiti gratuiti (MAG).**

Relativamente ai **programmi di comunicazione politica** (tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, interviste), come definiti all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le

emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

La parità di condizioni di cui sopra deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei Consigli comunali da rinnovare.

Il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti dei candidati alla carica di sindaco;

b) nei confronti delle liste o coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali.

Il tempo disponibile è ripartito per metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lett. a) per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lett. b).

L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, **ma non** determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze

Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto

organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Con riguardo ai **messaggi elettorali autogestiti a pagamento** (MAP), nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e come disposto all'art. 15 della delibera AGCOM 265/21/CONS.

Relativamente ai **messaggi elettorali autogestiti gratuiti** (MAG), si rimanda alla nota dedicata.